

**SCHEMA DI ACCORDO EX ART. 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N.
241 PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA
DEL PONTE SUL TORRENTE FOSSA DETTO “DELLE CASIGLIE”
ALL’INTERSEZIONE TRA VIA REGINA PACIS IN COMUNE DI
SASSUOLO E VIA FOSSA IN COMUNE DI FORMIGINE**

Tra

Il **Comune di Sassuolo** con sede in via Fenuzzi n. 5 C.F. - P.IVA 00235880366 rappresentato da _____, nato a _____() il __/__/__, Sindaco protempore del Comune di Sassuolo, il quale agisce e stipula il presente accordo nella spiegata qualità di legale rappresentante

e

Il **Comune di Formigine** con sede in Via Unità d'Italia, 26, C.F. - P.IVA 00292430360 rappresentato da _____, nata a _____() il __/__/__, Sindaco protempore del Comune di Formigine, il quale agisce e stipula il presente accordo nella spiegata qualità di legale rappresentante

PREMESSO

- che i Comuni rappresentati condividono la proprietà del ponte sul torrente Fossa di Spezzano all’intersezione tra via Regina Pacis in Comune di Sassuolo e via Fossa in Comune di Formigine, nel seguito denominato “ponte delle Casiglie”;
- che i territori in rassegna sono stati interessati nel mese di maggio 2023 da eventi meteorologici di elevata intensità, che hanno determinato la dichiarazione dello stato di emergenza con delibera del Consiglio dei Ministri del 04 maggio 2023;
- che, a seguito di tali eventi e delle verifiche effettuate da parte dei rispettivi uffici tecnici comunali, è stata riscontrata un’evidente erosione spondale e fondale in corrispondenza del “ponte delle Casiglie” e la

contigua massicciata stradale, valutando la necessità di un intervento urgente di messa in sicurezza;

- che in attesa delle necessarie opere è stata disposta la chiusura al traffico veicolare, ciclabile e pedonale con ordinanze del Comune di Sassuolo n. 42 del 02/05/2023, n. 69 del 08/05/2023 e n. 86 del 22/05/2023;
- che con Ordinanza del Capo di Protezione Civile n. 992 del 08/05/2023, ai sensi dell'art. 1, viene dato mandato al Presidente della Regione Emilia Romagna, in qualità di Commissario delegato di predisporre un piano degli interventi urgenti;
- che il Presidente della Regione Emilia Romagna ha avviato, con comunicazione del 06/06/2023, una prima ricognizione dei danni sul patrimonio pubblico e, con una successiva comunicazione del 19/07/2023, ha chiesto di integrare quanto già inoltrato limitatamente agli interventi urgenti relativi a viabilità, ferrovia e trasporto pubblico, con compilazione di apposita tabella;
- che con comunicazione del 20/07/2023 il Comune di Sassuolo trasmetteva la tabella con indicata la spesa stimata di € 350.000 per il ripristino, per quanto di competenza, della funzionalità del ponte delle Casiglie e messa in sicurezza dei contigui tratti spondali e massicciata stradale;
- che, nell'ambito del Tavolo Tecnico con la struttura del Commissario Straordinario alla Ricostruzione nel Territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche alla Ricostruzione (nel seguito "Commissario Straordinario"), a seguito di una successiva ricognizione da parte della Provincia di Modena, il Comune di Sassuolo ha trasmesso in data 04/09/2023 la tabella aggiornando la spesa stimata per l'intervento in € 700.000, in quanto inteso a nome di entrambi i Comuni di Formigine e Sassuolo;
- che con Ordinanza n. 13 del 31/10/2023 del Commissario Straordinario sono state disciplinate le modalità mediante le quali provvedere, in esito alla ricognizione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità, al finanziamento del piano degli interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali (di seguito indicato "piano"), parte integrante del

complessivo quadro esigenziale degli interventi di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera c), punto 1), del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n.100;

- che l'intervento di "ripristino funzionalità ponte sul torr. fossa cd. delle Casiglie e messa in sicurezza contigui tratti spondali e massicciata stradale", ID ER-URVI-001102, rientra nel piano, con una spesa massima finanziabile di € 700.000;
- che per l'attuazione del piano, ai sensi dell'art. 4 dell'Ordinanza n. 13 del 31/10/2023, il Commissario Straordinario individua i soggetti attuatori, in quanto incaricati alla realizzazione e finalizzazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità, ricompresi nell'allegato "A" all'Ordinanza di cui sopra, tra cui il Comune di Sassuolo per il tramite della sua società Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl ed il Comune di Formigine, anch'esso per il tramite di Formigine Patrimonio srl;
- che l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;
- che un'autorità pubblica può adempiere ai propri compiti anche in collaborazione con altre amministrazioni, in alternativa allo svolgimento di procedure di evidenza pubblica di scelta del contraente, purché l'accordo fra amministrazioni preveda un'effettiva cooperazione fra i due enti senza prevedere un compenso oltre al riconoscimento delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività, valutate preventivamente a titolo forfettario;
- che entrambe le parti esprimono un reciproco interesse alla stipula del presente accordo per la realizzazione dell'intervento di ripristino della funzionalità del ponte delle Casiglie e messa in sicurezza dei contigui tratti spondali e massicciata stradale, finanziato dal Piano, individuando il Comune di Sassuolo quale unico soggetto attuatore capofila;
- che l'interesse di cui ai precedenti punti può qualificarsi come interesse comune ai sensi del richiamato art. 15 della legge n. 241/90;

- che il Comune di Sassuolo con deliberazione di Consiglio Comunale n°28 del 22/03/2005 ha costituito, ai sensi e per gli effetti congiunti degli artt.2436 del C.C. e art.113 D.lgs.267/2000, una società operativa a responsabilità limitata, denominata Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl (di seguito SGP srl), alla quale, giusta concessione amministrativa Rep. 3630 del 31/12/2007, è stato conferito l'intero patrimonio comunale. La SGP srl, è pertanto una società in House deputata alla gestione del patrimonio con la relativa attività strumentale di manutenzioni ed esecuzione di interventi sul patrimonio medesimo, sussistendo le condizioni di cui all'art.7 del D.Lgs.36/2023;
- che in forza degli atti sopra richiamati, la realizzazione dell'intervento in oggetto, in nome e per conto del Comune di Sassuolo sarà eseguita dalla Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l.;
- l'art. 15, comma 2-bis della L. n. 241/1990 prevede che "a fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi";
- ritenuto di voler dare corso all'intervento con il contributo ministeriale disponibile;

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante del presente accordo, tra gli Enti intervenuti e come sopra rappresentati, e in coerenza con quanto consentito dall'art.15 della Legge 291/90 che disciplina le condizioni per la definizione degli accordi di collaborazione tra soggetti pubblici, le parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto e finalità dell'accordo

Il presente Accordo di collaborazione ha per oggetto la definizione dei rapporti tra il Comune di Sassuolo e il Comune di Formigine per l'esecuzione delle attività finalizzate ad attuare il ripristino della funzionalità del ponte sul torrente Fossa, cd. delle Casiglie, e messa in sicurezza dei contigui tratti

spondali e massicciata stradale, come descritto nelle premesse, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.

L'attuazione delle attività deve tendere, in ogni caso, a garantire economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, secondo principi di professionalità e responsabilità.

Art. 2

Responsabili dell'accordo

Il Responsabile per il Comune di Sassuolo è individuato nella persona di Gian Francesco Menani, Sindaco del Comune di Sassuolo, come sopra descritto.

Il Responsabile per il Comune di Formigine è individuato nella persona di Maria Costi, Sindaco del Comune di Formigine, come sopra descritto.

I Referenti tecnici dell'attuazione del presente accordo sono l'arch. Andrea Illari, in qualità di Direttore del Settore II del Comune di Sassuolo, e l'arch. Alessandro Malavolti, in qualità di Dirigente dell'Area 3 Programmazione e Gestione del Territorio del Comune di Formigine.

Art. 3

Impegni dei Comuni

I Comuni sottoscrittori, in considerazione dell'unicità progettuale, affidano al Comune di Sassuolo il ruolo di capofila per la realizzazione dell'opera.

Per quanto sopra il Comune di Formigine delega al Comune di Sassuolo le seguenti funzioni:

- “tecniche” per la Responsabilità del Progetto e del Procedimento, per l'esecuzione della progettazione (documento di indirizzo alla progettazione, progetto fattibilità tecnico economica, progetto esecutivo), per lo svolgimento delle attività di verifica e validazione, di direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo ed ogni altra eventuale attività tecnica necessario per la realizzazione dell'opera ai sensi del D.lgs 36/2023;
- di “stazione appaltante”, ai sensi del D.lgs. 36/2023;

- di “soggetto attuatore”, ai sensi dell’art. 4 dell’Ordinanza 13/2023 del Commissario Straordinario;
- Il Comune di Sassuolo per svolgere tali funzioni si avvarrà della propria società interamente partecipata SGP Srl.

In particolare, sono comprese nelle funzioni delegate al Comune di Sassuolo le seguenti attività:

- nomina del Responsabile Unico del Progetto;
- redazione, anche tramite appalto a professionisti esterni, la progettazione in tutte le sue fasi, dell’opera;
- acquisizione dei necessari pareri, autorizzazioni, nulla osta e quanto previsto dalla vigente normativa nazionale e regionale per la realizzazione dell’opera;
- indizione della gara d’appalto, affidamento dei lavori ed esecuzione degli atti conseguenti fino alla completa realizzazione dell’opera;
- direzione lavori e coordinamento della sicurezza;
- collaudo e verifica della conformità dell’opera realizzata;
- effettuazione dei pagamenti (delle Ditte aggiudicatarie, delle spese di gara, di varianti in corso d’opera, di collaudo, ...);
- effettuazione dei controlli sull’efficace svolgimento delle attività connesse alla realizzazione dell’opera;
- trasmissione alla Struttura Commissariale della documentazione necessaria ai fini dell’erogazione del finanziamento concesso ed ogni ulteriore adempimento necessario per l’erogazione.

Tali attività dovranno essere svolte nel rispetto delle tempistiche previste dall’Ordinanza 13/2023.

Il Comune di Formigine provvederà a:

- approvare i livelli di progettazione nelle varie fasi (documento di indirizzo alla progettazione, progetto fattibilità tecnico economica, progetto esecutivo);
- dare supporto tecnico e amministrativo, ove si rendesse necessario, nell’ambito delle attività di cui sopra;

I Comuni di Sassuolo e Formigine si impegnano, ognuno per la propria competenza, ad attivare le eventuali procedure necessarie finalizzate a regolare il transito carrabile con l'obiettivo di limitare il più possibile gli eventuali disagi alla circolazione stradale.

Le Parti collaboreranno affinché le attività programmate si svolgano con continuità per il periodo concordato, secondo le tempistiche previste dall'Ordinanza 13/2023, e si impegnano a dare immediata comunicazione, l'una all'altra, di qualsiasi evento dovesse intervenire ad impedimento dello svolgimento delle attività.

Art. 4

Finanziamento

La spesa massima finanziabile, come risultante dall'Allegato A all'Ordinanza 13/2023, è di € 700.000, IVA inclusa.

Il Comune di Sassuolo, in qualità di capofila e soggetto attuatore, provvederà a:

- prevedere in entrata nel proprio Bilancio l'intero importo del finanziamento;
- stanziare nel proprio bilancio di previsione le somme necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto;
- corrispondere alle Ditte aggiudicatrici quanto dovuto ed a sostenere ogni altro onere coperto dal finanziamento di cui sopra;
- effettuare i monitoraggi richiesti circa lo stato di avanzamento dei lavori;
- rendicontare le spese e trasmettere alla struttura Commissariale la documentazione necessaria per il rilascio del finanziamento, secondo le modalità e le tempistiche previste dall'Ordinanza 13/2023.

In funzione della proprietà condivisa dei beni oggetto di intervento, tutte le eventuali spese non coperte da finanziamento ministeriale, dovranno essere sostenute al 50% dal Comune di Sassuolo e al 50% dal Comune di Formigine.

Si specifica che anche in caso di annullamento o restituzione del finanziamento ministeriale, per qualsivoglia motivo, le somme delle spese

sostenute eventualmente già sostenute dal Comune di Sassuolo dovranno essere restituite al 50 % dal Comune di Formigine, su semplice richiesta da parte del Comune di Sassuolo.

Art. 5

Proprietà e manutenzione delle opere

A collaudo effettuato, verrà siglato uno specifico atto tra le parti che definirà la proprietà e la responsabilità della manutenzione delle opere realizzate (ponte e difese spondali).

Sin d'ora si esprime l'interesse reciproco del Comune di Sassuolo e del Comune di Formigine che la proprietà e la successiva manutenzione del manufatto costituito dal ponte delle Casiglie rimanga in capo al 50% al Comune di Sassuolo e al 50% al Comune di Formigine.

Art. 6

Durata e Recesso

L'Accordo decorre dalla sottoscrizione del presente provvedimento fino all'approvazione del collaudo definitivo dei lavori e alla chiusura dell'iter di rilascio del finanziamento ministeriale.

Eventuali proroghe della scadenza, dettate da disposizioni di legge, costituiranno automaticamente proroga del presente accordo.

Il presente accordo può essere rinnovato, prima della naturale scadenza, mediante consenso espresso dagli Enti aderenti, secondo le modalità previste dai rispettivi statuti.

Ciascuno degli Enti convenzionati potrà recedere unilateralmente con formale comunicazione, adeguatamente motivata.

Art. 7

Controversie

Tutte le controversie tra i due Comuni, nell'applicazione del presente accordo, che non si siano potute definire in via amministrativa, sono deferite al Giudice Ordinario.

A tal fine è competente il Foro di Modena.

Art. 8

Spese di bollo e di registrazione

Il presente Accordo è soggetto a imposta di bollo e registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 131 del 26 aprile 1986 a carico di entrambe le parti.

Art. 9

Norme applicabili

Il presente atto risulta regolato dagli articoli sopra descritti, dalle vigenti norme in materia di accordi tra pubbliche amministrazioni e di contabilità pubblica, nonché, dai principi generali del Codice Civile.

Il presente atto è sottoscritto in via telematica, con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della Legge n. 241/1990.

Letto, confermato e sottoscritto.

COMUNE DI SASSUOLO

COMUNE DI FORMIGINE

IL SINDACO

IL SINDACO

Gian Francesco Menani

Maria Costi

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)